



ROMA CAPITALE

Segretariato – Direzione Generale
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina
Servizio Assemblea Capitolina

12 MAG. 2014,

N. di Protocollo.....

Rc 9009

Al Presidente della Commissione I
Al Presidente della Commissione IX
Al Presidente della Commissione XII
e, p.c.,: Al Presidente dell'Assemblea Capitolina

Loro Sedi

Oggetto: Proposta n. 54/2014 (prot. n. 7992/2014). Modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010, e successive modificazioni, e ripubblicazione integrale dello stesso. (Dec. G.C. n. 24 del 30 aprile 2014)

Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, si trasmette, d'incarico del Presidente dell'Assemblea Capitolina, copia della proposta di deliberazione indicata in oggetto per l'espressione del parere di rispettiva competenza.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 7992/14

Anno 2014
Ordine del giorno n. 28

54^a Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 24)

Modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010, e successive modificazioni, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all’articolo 14, comma 16, dispone che in ragione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Roma Capitale concorda con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Che a tal fine, sulla base di quanto stabilito dal su citato articolo 14, comma 16, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’Economia e delle Finanze, evidenziando, tra l’altro, l’equilibrio della gestione ordinaria;

Che nel rispetto delle modalità disposte dal D.L. n. 78 del 2010, per garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria, Roma Capitale può adottare apposite misure, tra le quali quella individuata dal comma 16, lettera e), del citato articolo 14, che prevede l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10,00 Euro per notte di soggiorno;

Che, pertanto, sulla base delle misure individuate dalle disposizioni sopra menzionate, valutata la necessità di procedere alla istituzione del contributo previsto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78 del 2010, il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città;

Che, in base a quanto stabilito dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010, tale contributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città secondo criteri di gradualità in proporzione alla tipologia e alla classificazione delle strutture stesse;

Che ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, il Comune disciplina il contributo di soggiorno attraverso l’approvazione di un apposito Regolamento;

Che, in relazione a quanto sopra rappresentato, l'Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 ha approvato il Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale;

Che, successivamente, l'Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 53 dell'11 luglio 2011 ha approvato la modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale;

Che l'articolo 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61, ha espressamente stabilito che "Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale";

Considerato che l'attuale complesso quadro normativo di riferimento ha introdotto una serie di norme che, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, hanno eroso la capacità di spesa dei comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali e alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale;

Che, in particolare, le disposizioni contenute nel Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e nel Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali e impongono per il rispetto del "Patto di Stabilità interno" miglioramenti dei saldi di finanza pubblica, per cui gli Enti Locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e a finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;

Che l'articolo 28 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto una ulteriore riduzione non compensativa del predetto fondo sperimentale di riequilibrio per ciascun comune, ripartito in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria (IMU);

Che, inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha disposto la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio istituendo il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei comuni, introducendo ulteriori elementi di incertezza sulla distribuzione delle risorse disponibili;

Che occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali della città;

Che, in particolare, è necessario reperire risorse per valorizzare i beni storici, artistici e ambientali di Roma Capitale favorendo lo sviluppo del turismo e il miglioramento del trasporto pubblico e della mobilità;

Che l'articolo 14, comma 16, lettera e), del citato D.L. n. 78 del 2010 stabilisce che il contributo di soggiorno deve essere applicato secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione e alla tipologia delle strutture ricettive presenti sul territorio di Roma Capitale;

Che, pertanto, si ritiene opportuno procedere a una rimodulazione della misura del contributo che soddisfi il citato criterio di gradualità prevedendo, un differente importo per le categorie degli alberghi a 5, 4, 3, 2 e 1 stella, pari, rispettivamente, a: Euro 7,00 per gli alberghi a 5 stelle; Euro 6,00 per gli alberghi a 4 stelle; Euro 4,00 per gli alberghi a 3 stelle; Euro 3,00 per gli alberghi a 2 stelle; Euro 3,00 per gli alberghi a 1 stella;

Che si ritiene, inoltre, di fissare il contributo di soggiorno per persona nella misura di: 4,00 Euro al giorno per gli agriturismi e le residenze turistiche alberghiere; 3,50 Euro al giorno per i bed and breakfast e gli affittacamere; 3,50 Euro al giorno per case e appartamenti per vacanze e case per ferie; 2,00 Euro al giorno per le strutture ricettive all'aria aperta – campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea;

Ritenuto che in applicazione dei principi contenuti negli articoli 3 e 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212 occorre prevedere un adeguato lasso temporale onde consentire ai

titolari e gestori delle strutture ricettive, nonché ai contribuenti, di ottemperare agli obblighi di versamento del contributo nel rispetto delle nuove disposizioni regolamentari;

Che, conseguentemente, si ritiene di applicare le nuove misure del contributo di soggiorno a decorrere dal 1° luglio 2014 mediante l'introduzione di un'apposita norma transitoria;

Che, in base ai dati a consuntivo delle presenze registrate nell'anno 2013 per un'entrata pari complessivamente a circa Euro 56.000.000,00, si stima per l'anno 2014 un gettito di Euro 85 milioni con l'incremento della misura del contributo di soggiorno, da applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2014, e per l'anno 2015 a regime un gettito di Euro 110 milioni;

Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 24 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42;

Visto l'articolo 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 20, commi 3, 4 e 5, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto l'articolo 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 22/23 dicembre 2010;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 53 dell'11 luglio 2011;

Considerato che, in data 11 aprile 2014, il Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli";

Preso atto che, in data 11 aprile 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato – ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Pelusi;

Considerato che, in data 24 aprile 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario – Direttore Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi

dell'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di modificare il Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 22/23 dicembre 2010, e successive modificazioni, come di seguito indicato:

A) L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

“Articolo 4 Misura del contributo

1. il contributo di soggiorno per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
 - a) Euro 4,00 al giorno per persona negli agriturismi e nelle residenze turistiche alberghiere;
 - b) Euro 3,50 al giorno per persona nei bed and breakfast e negli affittacamere;
 - c) Euro 3,50 al giorno per persona nelle case e appartamenti per vacanze e nelle case per ferie;
2. il contributo di soggiorno per i pernottamenti effettuati negli alberghi è pari a:
 - a) Euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
 - b) Euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
 - c) Euro 4,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - d) Euro 6,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
 - e) Euro 7,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
3. il contributo di soggiorno di cui ai commi 1 e 2 è applicato fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva;
4. il contributo di soggiorno è pari a Euro 2,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva;
5. il contributo è applicato fino ad un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare, di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.”;

B) l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

“Articolo 12”
Disposizioni transitorie e finali

1. le nuove misure del contributo di soggiorno di cui all'articolo 4 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2014. Per il periodo antecedente trovano applicazione le misure del contributo di soggiorno stabilite con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 53 dell'11 luglio 2011;
 2. è costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del contributo.”;
- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI ROMA CAPITALE**Articolo 1
Presupposto del contributo**

1. Presupposto del contributo è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio di Roma Capitale.

**Articolo 2
Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe di Roma Capitale.

**Articolo 3
Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - f) le strutture ricettive di qualunque tipo, che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominato: frazione territoriale di Polline e Martignano.

**Articolo 4
Misura del contributo**

1. Il contributo di soggiorno per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
 - a) euro 4 al giorno per persona negli agriturismi e nelle residenze turistiche alberghiere;
 - b) euro 3,50 al giorno per persona nel bed and breakfast e negli affittacamere;
 - c) euro 3,50 al giorno per persona nelle case e appartamenti per vacanze e nelle case per ferie;
2. Il contributo di soggiorno per i pernottamenti effettuati negli alberghi è pari a:
 - a) euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
 - b) euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
 - c) euro 4,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - d) euro 6,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
 - e) euro 7,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle.
3. Il contributo di soggiorno di cui ai commi 1 e 2 è applicato fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

4. Il contributo di soggiorno è pari a euro 2,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
5. Il contributo è applicato fino ad un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare, di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni."

Articolo 5 Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 6 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento a Roma Capitale.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale di Roma Capitale;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
-

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
2. La riscossione coattiva del contributo di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, è inferiore a euro sedici.

Articolo 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto da Roma Capitale, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le nuove misure del contributo di soggiorno di cui all'articolo 4 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2014. Per il periodo antecedente trovano applicazione le misure del contributo di soggiorno stabilite con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 53 dell'11 luglio 2011.
2. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del contributo.